



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 aprile 2026 n.51

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 32, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 14 aprile 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SPORTIVO

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto delegato è finalizzato a prevedere facilitazioni per i contratti di collaborazione in ambito sportivo, relativi ad attività sportive personali, continuative e non subordinate, svolte in favore di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un'Associazione Sportiva ad esse affiliata e iscritta nel Registro delle Associazioni Sportive Affiliate, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 32, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
- a) Federazione Sportiva Nazionale (di seguito brevemente FSN): ente senza scopo di lucro, posta al vertice di una disciplina sportiva o ad un gruppo di discipline affini, preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport, alla preparazione tecnica ed atletica nel settore specifico ed alla rappresentanza attraverso i propri atleti nelle competizioni internazionali;
 - b) Disciplina Sportiva Associata (di seguito brevemente DSA): organizzazione sportiva equiparata alla FSN, ma priva dei requisiti per il riconoscimento come tale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
 - c) Associazione Sportiva affiliata: gruppo organizzato di natura privatistica, affiliato alla FSN o DSA di riferimento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che non persegue scopo di lucro e che costituisce la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria.

Art. 3

(Contratto di collaborazione in ambito sportivo)

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo è un contratto a titolo oneroso mediante il quale un soggetto, anche parte collaboratrice, svolge in favore di una FSN, di una DSA o di un'Associazione ad esse affiliata e riconosciuta, anche parte committente, un'attività sportiva personale senza vincolo di subordinazione.
2. L'attività, di cui al comma 1, è svolta dalla parte collaboratrice con autonomia nell'organizzazione dei tempi e delle modalità di svolgimento, nel rispetto delle esigenze funzionali dell'attività sportiva svolta dalla parte committente. A tale attività non si applica la disciplina prevista dall'articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164.

Art. 4

(Soggetti rientranti nel contratto di collaborazione in ambito sportivo)

1. Possono essere parti collaboratrici, ai sensi del presente decreto delegato, le persone fisiche che svolgono attività:
 - a) sportive in qualità di atleta;
 - b) tecnico-sportive quali allenatore, istruttore, tecnico, preparatore;
 - c) di coordinamento e gestione tecnico-sportiva;
 - d) di formazione e didattica sportiva;
 - e) amministrative ovvero di supporto alle attività sportive non rientranti in professioni per cui è obbligatoria l'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.
2. Tramite apposito Regolamento del Congresso di Stato possono essere individuate, in relazione alle esigenze del sistema sportivo, ulteriori figure che rientrano nella disciplina del presente decreto delegato.

Art. 5

(Durata del contratto)

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo è stipulato per la durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

Art. 6

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi della parte committente e della parte collaboratrice;
 - b) la durata del contratto;
 - c) la descrizione dell'attività svolta dalla parte collaboratrice, con indicazione esplicita qualora l'attività sia svolta a favore di soggetti minorenni;
 - d) il compenso pattuito, le modalità e i termini di pagamento del medesimo.
2. La copertura assicurativa relativa all'attività oggetto del contratto è regolamentata, per quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art. 7

(Disposizioni procedurali e valutazione di conformità)

1. Il contratto di collaborazione in ambito sportivo deve essere depositato, dalla FSN, DSA o Associazione Sportiva Affiliata presso il CONS che entro quindici giorni dalla data di deposito emette valutazione di conformità o non conformità in ordine alla natura della prestazione, che non deve porsi in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni inerenti l'ordine pubblico e il buon costume.
2. Su apposita istanza delle singole FSN, il CONS può demandare alle FSN stesse il rilascio della valutazione di conformità di cui al comma 1, con riferimento ai contratti di collaborazione in ambito sportivo stipulati dalle Associazioni Sportive ad esse affiliate. Le FSN, esperite le formalità, trasmettono i contratti al CONS.
3. In caso di non conformità il CONS o la FSN può richiedere alle parti le modifiche necessarie al fine di addivenire alla conformità; in assenza del necessario adeguamento la prestazione non può essere avviata.
4. Entro quindici giorni dalla dichiarazione di conformità emessa dal CONS o dalla FSN e, comunque, non oltre trenta giorni dalla stipula, il contratto deve essere registrato da una delle parti contraenti presso l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. In assenza di registrazione, la prestazione non può essere proseguita.
5. Il contratto è soggetto ad un'imposta di bollo pari ad euro 15,00 (quindici/00). Al contratto non si applica l'imposta di registro.

Art. 8

(Disciplina previdenziale)

1. Con successivi protocolli d'intesa possono essere disciplinati eventuali versamenti volontari in ambito previdenziale e sanitario.

Art. 9

(Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il 10 per cento dei compensi o rimborsi spese percepiti per le collaborazioni in ambito sportivo, di cui al presente decreto delegato, sono corrisposti mediante accredito su SMAC Card.

Art. 10

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 11

(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 2026.
2. I contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato

sono da considerarsi in vigore fino alla naturale scadenza dei medesimi e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2026. L'eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dal presente decreto delegato.

3. È abrogato il Decreto Delegato 5 marzo 2026 n.32.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 aprile 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi